



**PARERE MOTIVATO
n. 201 del 6 Dicembre 2018**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi del Comune di Campolongo Maggiore (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i., prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 5 dicembre 2018 prot. n.495350;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune Campolongo Maggiore con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.296915 del 13.07.2018 e 299929 del 17.07.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al piano degli interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 11325 del 27.11.18 assunto al prot. reg. al n. 483215 del 27.11.18 di ARPAV;
- Parere n. 85183 del 27.11.18 assunto al prot. reg. al n. 485662 del 27.11.18 di Veritas;
- Parere n. 1861 del 29.11.18 assunto al prot. reg. al n. 487910 del 29.11.18 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n. 25077 del 28.11.18 assunto al prot. reg. al n. 487472 del 29.11.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere del 3.12.18 assunto al prot. reg. al n.491517 del 3.12.18 dell'ULSS3,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 143/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è la Variante al Piano degli Interventi del Comune di Campolongo Maggiore. Con tale variante l'Amministrazione comunale ha inteso, in continuità al primo Piano degli Interventi e alle relative varianti attuative, dare una risposta ad alcune situazioni territoriali articolate e complesse favorendo la concentrazione dello sviluppo nelle aree già urbanizzate o immediatamente adiacenti, ottenendo, da un punto di vista urbanistico, il mantenimento del carico insediativo nella parte già costruita del territorio anche a seguito del primo PI e delle relative varianti attuative e il miglioramento della qualità dei lotti edificati. Le modifiche introdotte con la variante hanno riguardato n. 26 punti (di cui uno articolato in due sotto punti); di questi solo n. 6 ambiti sono stati oggetto di verifica (n. 4 ambiti riguardanti nuovi lotti, n. 1 ambito concernente l'individuazione di un'area di edificazione diffusa e n. 1 ambito relativo ad un intervento soggetto in parte a IED convenzionato ed in parte a PUA). Nel RAP è stata proposta un'analisi dello stato ambientale che ha mutuato le considerazioni e le valutazioni effettuate a scala territoriale comunale nel Rapporto Ambientale al PAT, aggiornate sulla base di dati più recenti ed è stata proposta una verifica di coerenza esterna della Variante con la strumentazione urbanistica sovraordinata che non ha evidenziato aspetti di incongruenza. Sempre nel RAP sono stati quindi descritti i sei ambiti oggetto di valutazione e proposta una verifica di coerenza degli stessi con il PAT e fatta una valutazione di compatibilità idraulica. Anche in questo caso non sono stati evidenziati aspetti di incongruenza. Successivamente, è stata proposta una valutazione dei possibili effetti conseguenti la realizzazione degli interventi che non ha messo in luce particolari criticità e sono state individuate alcune misure mitigative atte a rendere sostenibili gli interventi inseriti nella variante in argomento. Il Responsabile del procedimento Comunale ha attestato che durante il periodo delle osservazioni sono giunte alcune segnalazioni che però non rivestono carattere ambientale o attinenza con il RAP. I pareri resi dalle Autorità ambientali consultate non hanno evidenziato elementi tali da giustificare l'assoggettamento dell'istanza a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 6 dicembre 2018, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla Variante al Piano degli Interventi del Comune di Campolongo Maggiore non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. In merito all'intervento soggetto in parte a IED convenzionato ed in parte a PUA (Ambito n. 23), considerato che non risultano definiti allo stato attuale azioni ed effetti ambientali ascrivibili al nuovo carico antropico insediabile valutati anche in base a quanto previsto dalla L. 106/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), è necessario assoggettare a verifica di cui all'art. 12 del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii. l'intero ambito n. 23 considerando anche la parte in IED (intervento edificazione diretta).

In fase di attuazione, dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione esaminata e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VincA n. 143/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante al piano degli interventi del Comune di Campolongo Maggiore, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - D. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015;



- prescrivendo:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Osmoderma eremita*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Campolongo Maggiore, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

- riconoscendo la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti",



“13410 - Aree abbandonate”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14130 - Aree incolte nell'urbano”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associato alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)”, “14240 - Ippodromi e spazi associati” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

ED HA RITENUTO CHE

L'ambito n. 23 (Intervento soggetto in parte a IED convenzionato ed in parte a PUA), tenuto conto che non risultano definiti allo stato attuale azioni ed effetti ambientali ascrivibili al nuovo carico antropico insediabile valutati anche in base a quanto previsto dalla L. 106/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), debba essere assoggettare a verifica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. considerando anche la parte in IED (intervento edificazione diretta).

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine